



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 dicembre 2011 n.194

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 46, primo comma, della Legge 22 dicembre 2010 n.194;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.48 adottata nella seduta dell'8 novembre 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

AGENZIA PER GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DI SAN MARINO (SAN MARINO AGENCY FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENTS)

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 (Costituzione)

1. Il presente decreto delegato, ai sensi dell'articolo 46 della Legge 22 dicembre 2010 n.194, istituisce l'Agenzia per gli Investimenti Diretti Esteri di San Marino, di seguito sintetizzata in "Agenzia", la cui versione inglese è "San Marino Agency for Foreign Direct Investments" (FDI San Marino), e ne disciplina il funzionamento.

Art. 2 (Principi ispiratori)

1. La forte crescita economica mondiale, l'accelerazione del progresso tecnologico e la liberalizzazione dei mercati hanno spinto gli Stati ad internazionalizzare le proprie economie dando vita a importanti flussi mondiali di investimenti diretti esteri.
2. La Repubblica di San Marino intende imprimere alla propria economia una spinta al processo di internazionalizzazione attuando azioni, iniziative e servizi per la promozione del sistema economico e finanziario di San Marino all'estero, nonché per ricercare, favorire, orientare e coordinare gli investimenti esteri sul proprio territorio.

Art. 3 (Composizione dell'Agenzia)

1. L'Agenzia, in quanto strumento delle politiche di attrazione degli investimenti esteri promosse dal Congresso di Stato, è composta dal Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, dal Segretario di Stato per le

Finanze e il Bilancio e dal Segretario di Stato per il Turismo, verso i quali risponde del proprio operato.

2. Il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio ha la responsabilità di indirizzare, coordinare e verificare le attività dell'Agenzia, la cui sede è stabilita presso la medesima Segreteria di Stato.

Art. 4 *(Finalità)*

1. L'Agenzia si configura come un organismo tecnico-politico che esercita funzioni atte ad attrarre sul territorio della Repubblica di San Marino investimenti diretti esteri. A questo fine sono attribuite all'Agenzia funzioni di promozione, marketing del territorio, assistenza ai soggetti e agli operatori istituzionali e di mercato esteri nonché ai soggetti istituzionali e di mercato sammarinesi con i quali gli investitori esteri interloquiscono, consulenza presso lo Stato con osservazioni e pareri riguardanti gli stimoli giuridici e fiscali utili all'attrazione di investimenti diretti esteri.

2. L'Agenzia rappresenta uno degli strumenti attuativi della politica di programmazione dello sviluppo socio-economico della Repubblica di San Marino. A tal fine, nell'ambito delle sue competenze, concorre a promuovere tutte quelle attività e servizi collegati all'attrazione di investimenti diretti esteri che, direttamente o indirettamente, favoriscono tale sviluppo.

3. Gli interventi previsti al comma precedente sono prioritariamente indirizzati all'attrazione di investimenti che apportino al tessuto economico e sociale di San Marino, nuove tecnologie e sapere, preferibilmente attraverso attività che, direttamente o indirettamente, determinino occupazione qualificata e/o occupazione aggiuntiva.

4. L'Agenzia, al fine di contribuire a creare e/o mantenere le condizioni migliori per l'attrazione degli investimenti diretti esteri, collabora anche alla definizione delle priorità di sviluppo territoriale e del migliore posizionamento sul territorio dei sistemi produttivi e degli investimenti esteri, tenendo conto delle sfide poste dalla competizione internazionale e in particolare dalle zone limitrofe e frontaliere, al fine di accrescere la capacità attrattiva e competitiva del territorio sammarinese.

5. L'Agenzia tiene un Albo dei Professionisti con sede in San Marino, in grado di assistere gli investitori esteri, sulla base di requisiti e titoli che verranno fissati da apposito regolamento.

TITOLO II **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

Art. 5 *(Organizzazione e funzioni)*

1. Gli ambiti di intervento dell'Agenzia prevedono attività interne al territorio sammarinese e attività esterne con soggetti esteri.

2. Per attività interne si intendono tutte quelle azioni sul territorio sammarinese che comprendano il dialogo con i soggetti giuridici che si occupano di economia e le relazioni con gli uffici e servizi della Pubblica Amministrazione secondo modalità ispirate alla massima trasparenza, chiarezza sui contenuti e disponibilità, al fine di dare e ricevere le necessarie informazioni, istruire le pratiche, facilitare il perfezionamento degli atti e degli adempimenti burocratici per la finalizzazione delle licenze di esercizio, ottimizzare tempi e risorse dando concretezza ai fini attuativi ai progetti di investimento diretto estero.

3. In particolare, andranno individuati ambiti di integrazione e cooperazione, nonché intraprese azioni congiunte utili ai rispettivi scopi sociali e intrattenuti costanti e strette relazioni con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino quale organismo esercitante funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, a cui sono attribuite dallo Stato funzioni di tipo amministrativo e di erogazione di servizi reali sul territorio sammarinese.

4. Per attività esterne si intendono tutte quelle azioni mirate alla promozione del sistema economico e finanziario sammarinese presso istituzioni, organismi, enti e strutture, centri finanziari, Borse e Camere di commercio estere, soggetti giuridici ubicati in ambito internazionale, nonché le attività svolte ai fini della ricerca, contatto, incontri e relazioni con investitori esteri; tali azioni saranno svolte nelle due fasi discendente e ascendente.

5. Nella fase discendente verranno svolte azioni per promuovere la conoscenza all'estero della Repubblica di San Marino quale opportunità di investimento, ricercando gli strumenti di comunicazione più adatti e meglio finalizzati al risultato.

6. Nella fase ascendente verranno assunte le volontà degli investitori assistendone l'avvicinamento alla realtà politica ed economica sammarinese per arrivare allo studio di fattibilità dei progetti.

7. L'Agenzia dovrà coordinare le attività svolte dai consulenti, individuati e proposti al Congresso di Stato, incaricati di ricercare e individuare investimenti diretti esteri di alta qualità, capaci di qualificare lo sviluppo del sistema economico sammarinese in linea con le scelte strategiche del Governo, per i quali è referente all'interno del territorio della Repubblica di San Marino.

8. L'attività esterna potrà essere finalizzata anche attraverso il patrimonio di esperienze e conoscenze detenute dal corpo diplomatico sammarinese all'estero per quanto di loro competenza ed in stretta collaborazione.

9. Il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, nelle more di una più articolata e completa definizione della struttura dell'Agenzia così come indicato al successivo articolo 9, individua fra il personale della Segreteria di Stato il Coordinatore dell'Agenzia, il quale ha funzioni di coordinamento, configurandosi come raccordo fra le Segreterie di Stato e i consulenti nelle azioni previste ai commi precedenti, nonché di organizzazione e gestione delle attività dell'Agenzia.

Art. 6

(Consulenze)

1. E' data facoltà all'Agenzia di avvalersi di professionisti qualificati esterni per adempiere alle finalità di cui all'articolo 4, nel rispetto delle normative contabili vigenti.

2. I consulenti incaricati saranno tenuti a espletare le attività esterne di promozione, ricerca, contatto e relazioni con gli investitori esteri in accordo con il Coordinatore dell'Agenzia di cui all'articolo 5 comma 9, nonché a svolgere le operazioni di verifica degli studi di fattibilità riferiti ai progetti di investimento individuati e tutte quelle attività consulenziali sui temi dell'internazionalizzazione dell'economia.

Art. 7

(Studi di fattibilità e autorizzazioni)

1. I consulenti incaricati sono tenuti a sottoporre all'Agenzia uno studio di fattibilità per ciascuno dei potenziali investitori diretti esteri interessati ad attivare un'attività nel territorio della Repubblica di San Marino.

2. Lo studio di fattibilità deve contenere tutti gli elementi utili e necessari ad una valutazione completa e approfondita, in modo da consentire all'Agenzia di esprimere un parere ponderato e tempestivo.

3. In caso di parere positivo, l'Agenzia è tenuta a chiedere alla Segreteria di Stato competente nel settore oggetto del progetto un parere tecnico supportato da segnalazioni di eventuali aspetti qualificanti o al contrario limitativi o ostativi al progetto medesimo. Tale parere dovrà essere formalizzato all'Agenzia entro 15 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della pratica.

4. Qualora nulla osti alla fattibilità del progetto, l'Agenzia può dare seguito alla fase negoziale con l'investitore titolare del progetto approvato, direttamente e/o tramite i consulenti che hanno presentato lo studio di fattibilità.

5. Espletata la fase negoziale, la pratica viene assunta dall’Agenzia ai fini delle concessioni, autorizzazioni e tutto quanto necessario all’avvio dell’attività, così come indicato dal precedente articolo 5 comma 2. Tale iter dovrà essere compiuto entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione necessaria da parte dell’investitore.

Art. 8
(Finanziamento)

1. Le attività dell’Agenzia sono finanziate dall’apposito capitolo del Bilancio dello Stato 1-5-3678 “Iniziativa per l’attrazione degli investimenti e la promozione del sistema economico” nell’ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi esercizi finanziari.

Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Al fine di dare coerenza e seguito alle attività di internazionalizzazione dell’economia della Repubblica di San Marino in previsione della legge di riforma di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino, si intende che lo stesso progetto di legge regolamerà la materia riferita all’internazionalizzazione dell’economia, ivi compresa l’Agenzia per gli Investimenti Diretti Esteri di San Marino ed eventuali aperture di suoi uffici all’estero funzionali agli scopi e alle finalità dell’Agenzia stessa, in aree ritenute strategiche per un’efficace penetrazione nei territori ad alto sviluppo economico e l’attuazione di azioni di marketing e di rappresentanza nei confronti di istituzioni e investitori esteri ai fini di accordi economici.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 dicembre 2011/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Il Segretario di Stato
Marco Arzilli